



CAMPANIA

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/GST DEL 28 OTTOBRE 2026

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 17/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 17/10/2026 REAL S.MARTINO V.C. - U.S. ARIANO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Daniele Graziano, letto il preannuncio e il reclamo proposti dalla società ASD Real San Martino V.C., ritualmente notificati alla controparte, osserva quanto segue. Con il ricorso introduttivo, la ASD Real San Martino V.C. ha censurato la regolarità della gara in epigrafe indicata per aver la società US Ariano schierato il calciatore De Chiara Emanuele, con il n. 13; quest'ultimo, nel corso della precedente stagione 2025/26 sarebbe - e in effetti è - stato destinatario di squalifica per n. 1 giornata, giusta C.U. LND n. 100 del 16/04/2026 (pag. 27), squalifica - a detta della reclamante - non scontata nelle successive gare di campionato (World Soccer S.Arpinio-Borbonia Felix del 25/04/2026 e FC Lago Patria - World Soccer S. Arpinio del 29/04/2026 del 29/04/2026) e quindi riportata alla stagione successiva. Effettuati i necessari accertamenti sul tesserato in questione, è emerso che, diversamente da quanto prospettato dalla reclamante, il calciatore in questione ha scontato la squalifica di qua nel corso della corrente stagione sportiva 2026/27, non risultando inserito dalla U.S. Ariano nella distinta della gara ASD U.S. Ariano-ASD Football Club San Giorgio del 13/09/2026 né tanto meno in quella della successiva gara ASD U.S. Ariano-ASD Claudio Oliva Passo Eclano del 26/09/2026. Tali evidenze impongono a questo Giudicante di ritenere il reclamo infondato nel merito e, dunque, non meritevole di accoglimento P.Q.M. il GST, avv. Daniele Graziano, delibera: a) di rigettare il reclamo proposto dalla ASD San Martino V.C. per le ragioni di cui alla parte motiva del presente provvedimento; b) di confermare il risultato acquisito sul campo di 0-1 in favore della Società U.S. Ariano; c) dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

avv. Daniele Graziano

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 17/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 17/10/2026 QUADRIVIO – FARAONE

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Daniele Graziano, letto il preannuncio e il reclamo proposti dalla società ASD Faraone, ritualmente notificati alla controparte, osserva quanto segue. Con il ricorso introduttivo, la ASD Faraone ha censurato la regolarità della gara in epigrafe indicata, contestando la commissione di un 'errore tecnico' da parte del Direttore di Gara, in quanto questi - a detta della reclamante - avrebbe negato esplicitamente, in invocata violazione della Regola n. 3 del giuoco del calcio, il re-ingresso in campo di un calciatore che aveva subito un infortunio, tale da richiedere l'intervento dei soccorsi medici prima in campo, poi, al di fuori del TDG; in particolare, la reclamante lamenta che, trascorsi 60 secondi dalla

ripresa del giuoco, il calciatore avrebbe chiesto ripetutamente di entrare in campo, ma il DDG avrebbe negato detto ingresso per attendere " che il pallone uscisse fuori dal campo ". Considerati i chiarimenti sul punto resi dal DDG e acquisiti da questo Giudice, dai quali emergerebbe il disconoscimento da parte dello stesso DDG delle circostanze di fatto rappresentate dalla reclamante; in particolare, il DDG disconosce di aver negato il rientro in campo del tesserato in questione e precisa, piuttosto, di non aver udito - nella concitata fase di partita, che si svolgeva senza interruzioni - il riferito richiamo da parte della panchina, senza peraltro poter contare, aggiunge, sul supporto della terna, come previsto per la categoria in questione. Così prospettata la questione, il reclamo non risulta meritevole di accoglimento. Per una giusta interpretazione della fattispecie deve, infatti, farsi necessariamente riferimento alle norme che regolano la materia, rinvenibili nel caso di specie, nella Regola n. 5 del giuoco del calcio (e non la n. 3, come erroneamente prospettato dalla reclamante) e nel relativo 'Protocollo di valutazione e cura di infortuni fuori dal terreno di gioco'. A mente delle previsioni normative de quibus, il calciatore che abbia subito un infortunio nel corso della gara, tale da rendere necessario l'intervento dei sanitari - come accaduto nel caso di specie - deve/può continuare a ricevere le cure al di fuori del TDG e può far rientro in campo solo trascorsi 60 secondi dal momento in cui il DDG ha disposto la ripresa della gara; successivamente, il calciatore "...può rientrare sul terreno di gioco solo con l'autorizzazione dell'arbitro". Nella vicenda in esame, a ben vedere, non risulta confermata la narrativa fattuale prospettata dalla reclamante; in particolare, non emerge né dagli atti ufficiali di gara, né da eventuali supplementi di referto o da altri documenti allegati alla camicia di gara, né vieppiù dagli ulteriori chiarimenti formalmente forniti dal DDG che quest'ultimo abbia negato, come invece prospettato dalla reclamante, il rientro in campo del calciatore infortunato, né tanto meno che lo stesso arbitro abbia fatto astratto riferimento ad altre erronee regole applicabili al caso di specie. Piuttosto, risulta pacifico che il DDG abbia concesso nei successivi minuti, nell'esercizio delle ad egli rimesse dalla normativa succitata, il rientro in campo del calciatore in questione. Risulta irrilevante ai fini della presente decisione la circostanza, effettivamente verificatasi, che proprio in quei frangenti si materializzasse la segnatura di una rete. Tali evidenze impongono a questo Giudicante di ritenere il reclamo infondato nel merito e, dunque, non meritevole di accoglimento P.Q.M. il GST, avv. Daniele Graziano, delibera: a) di rigettare il reclamo proposto dalla ASD Faraone per le ragioni di cui alla parte motiva del presente provvedimento; b) di confermare il risultato acquisito sul campo di 2-0 in favore del Quadrivio; c) dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Daniele Graziano

Gara del 17/10/2026 CASERTA NEAPOLIS - VIRTUS CARANO CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Virtus Carano, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente società richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società ASD Caserta Neapolis per avere quest'ultima, nella gara oggetto di ricorso, impiegato numero 2 calciatori in posizione irregolare - D'Ambrosio Antonio (24.09.2007) e Cecoro Nicolas (5.03.2009). La resistente società non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti tramite l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, rilevato che: ^ il calciatore D'Ambrosio Antonio risultava tesserato per la società ASD Caserta Neapolis a far data dal 17.10.2026, data nella quale si disputava l'incontro, e, pertanto, lo stesso vi prendeva parte in posizione irregolare. Come è noto, infatti, il tesseramento, salvo errori, è valido dal giorno successivo a quello in cui la pratica viene "dematerializzata" dalla società richiedente; ^ il calciatore Cecoro Nicolas risultava tesserato per la società ASD Caserta Neapolis a far data dal 23.10.2026. La richiesta di tesseramento veniva "dematerializzata" dalla società ASD Caserta Neapolis in data 2.10.2026, segnalata dall'Ufficio Tesseramenti come in errore in data 7.10.2026 e sanata dalla società resistente solamente in data 23.10.2026, quando la gara oggetto di ricorso si era già disputata. Pertanto, il Sig. Cecoro Nicolas prendeva parte alla gara oggetto di ricorso in posizione irregolare. PQM delibera: ^ accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Virtus Carano e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 alla società ASD Caserta Neapolis; ^ squalificare il calciatore D'Ambrosio Antonio, della società ASD Caserta Neapolis, per numero 1 giornata effettiva; ^ squalificare il calciatore Cecoro Nicolas, della società ASD Caserta Neapolis, per numero 1 giornata effettiva; ^ squalificare il signor Di Napoli Gennaro, allenatore della società ASD Caserta Neapolis, per numero 1 giornata effettiva; ^ infliggere l'ammenda di euro 300,00 (euro 150,00 per posizione irregolare) alla società ASD Caserta Neapolis; ^ confermare i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone non incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 CASERTA NEAPOLIS

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI NAPOLI GENNARO (CASERTA NEAPOLIS)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CECORO NICOLAS (CASERTA NEAPOLIS) D AMBROSIO ANTONIO (CASERTA NEAPOLIS)

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 17/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 17/10/2026 REAL TEVEROLA 81 - ATLETICO SPERANZA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Atletico Speranza, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente società richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società ASD Real Teverola 81 per avere quest'ultima, nella gara oggetto di ricorso, impiegato un calciatore in posizione irregolare - Grazioso Giuseppe (26.04.2005). La resistente società non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti tramite l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, rilevato che: ^ il calciatore Grazioso Giuseppe risultava tesserato per la società ASD Real Teverola 81 a far data dal 16.10.2026; ^ la gara oggetto di ricorso si disputava in data 17.10.2026. PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Atletico Speranza e, per l'effetto, omologare il risultato di 3 - 1 in favore della società ASD Real Teverola 81 acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia Sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

Gara del 17/10/2026 GLI INVISIBILI BISACCIA - POLISPORTIVA CONZA 2023

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, esaminato il reclamo ritualmente proposto dall'A.S.D. Polisportiva Conza 2023 in relazione alla gara in epigrafe, con il quale viene dedotto un presunto errore tecnico del direttore di gara relativamente alla mancata espulsione per doppia ammonizione del calciatore dell'A.S.D. Gli Invisibili Bisaccia, il sig. Toumany Cissoko (n. 11); secondo la prospettazione della reclamante, infatti, il suddetto calciatore, già ammonito nel corso del secondo tempo, sarebbe stato nuovamente ammonito al 47 minuto di gioco del secondo tempo; pertanto, il direttore di gara avrebbe dovuto procedere alla sua espulsione per doppia ammonizione; la mancata adozione di tale provvedimento avrebbe integrato, secondo la prospettazione della reclamante, un errore tecnico tale da incidere sul regolare svolgimento della gara, con conseguente richiesta di ripetizione dell'incontro; esaminati gli atti ufficiali di gara e la dichiarazione integrativa resa dal DDG, sig. Ernesto Savoia; quest'ultimo, in particolare, ha precisato che il calciatore n. 11 dell'A.S.D. Gli Invisibili Bisaccia, era stato ammonito al 15 minuto del secondo tempo per esultanza eccessiva. Quanto all'episodio verificatosi al 47 minuto del secondo tempo, l'arbitro ha riferito di aver richiamato i calciatori n. 4 della società ospite e n. 11 della società locale per riportare la calma e di aver poi ammonito il calciatore n. 10 della Polisportiva Conza per proteste, nonché il calciatore n. 4 della medesima società per le proteste manifestate. Ha espressamente chiarito di non aver ammonito nuovamente il calciatore n. 11 della società Gli Invisibili Bisaccia in tale occasione e di aver, invece, omesso di riportare a referto l'ammonizione comminata al calciatore n. 10 della società ospite. Considerato quanto emerso il reclamo appare infondato. La richiesta di ripetizione della gara si fonda sull'assunto che il calciatore Toumany Cissoko sia stato destinatario di una seconda ammonizione nel corso dell'episodio verificatosi al 47 minuto del secondo tempo e che, nonostante ciò, non sia stato espulso. Tale presupposto fattuale non trova conferma nella precisazione resa dal direttore di gara, il quale ha ricostruito l'episodio indicando i calciatori effettivamente sanzionati e chiarendo la natura dell'omissione verificatasi nella

compilazione del referto. La dichiarazione integrativa dell'arbitro, valutata unitamente agli atti ufficiali, esclude, dunque, che il calciatore n. 11 dell'A.S.D. Gli Invisibili Bisaccia sia stato ammonito una seconda volta. L'omessa annotazione a referto dell'ammonizione comminata al calciatore n. 10 della Polisportiva Conza costituisce, nella ricostruzione fornita dal direttore di gara, una distinta omissione documentale e non costituisce prova che di una seconda ammonizione al calciatore Cissoko. Ne consegue che non sussistono, sulla base degli elementi acquisiti, i presupposti per riconoscere l'errore tecnico dedotto dalla reclamante e quindi disporre la ripetizione della gara. Il reclamo deve quindi essere rigettato. P.Q.M. delibera di rigettare il reclamo proposto dall'A.S.D. Polisportiva Conza 2023, perché infondato; di provvedere alla ammonizione del calciatore n.10 della società Polisportiva Conza 2023 a correzione del Comunicato ufficiale di competenza, di omologare il punteggio acquisito sul terreno di giuoco di 1/1; di incamerare il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

THIAM SERIGNE FALLOU (POLISPORTIVA CONZA 2023)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 19/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 19/10/2026 ATLETICO PISCIOTTA - AKROPOLIS 2021

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il ricorso proposti dalla società Akropolis 2021, con i quali la stessa richiedeva l'applicazione dell'art.55 N.O.I.F. (cause di forza maggiore), per non essere riuscita a raggiungere l'impianto per la disputa della gara. Esperiti i necessari accertamenti ritenute valide le motivazioni e le ragioni poste a sostegno della propria tesi. PQM delibera accogliere il ricorso e trasmette gli atti all'ufficio dell'attività agonistica di questo Comitato Regionale campano per la fissazione data in cui dovrà disputarsi la gara. Dispone la restituzione del contributo d'accesso alla Giustizia Sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 19 C5 REG. MASCH.

GARE DEL 18/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 18/10/2026 SANNITI FIVE SOCCER - SPORT STRIANO

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Sport Striano; preso atto che non vi è possibilità effettuare l'attività istruttoria (e quindi di verificare le doglianze della società) atteso che il Direttore di gara in data 27.10.2026 comunicava mezzo mail l'impossibilità a presenziare l'udienza chiedendone il rinvio (la cui assunzione è determinante per la decisione) P.Q.M. dispone il rinvio della presente decisione al 03/11/2026, sospendendo ogni determinazione sul punto. La presente vale altresì quale comunicazione ad ambedue le società ai sensi dell'art.67 CGS.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

Pubblicato in Napoli il 28 ottobre 2026.

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli